

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 3 agosto 2001, n.11246

Limitazioni e modalità di intervento per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo delle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57.

(GU n. 198 del 27-8-2001)

Alle cooperative interessate
Alla Coopercredito S.p.A.
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'Associazione generale delle cooperative italiane
All'Unione nazionale delle cooperative italiane

Con direttiva del 9 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2001, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha fissato le norme per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione ed il rimborso dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione - Foncooper, istituito ai sensi del Titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, provvedendo ad individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata direttiva, si riporta nell'allegato A l'elenco dei settori sottoposti a limitazioni di intervento dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, in base alle condizioni di ammissibilità definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali (nota metodologica sulla verifica dell'esistenza di normali sbocchi di mercato), fatte salve ulteriori limitazioni o esclusioni contenute nei programmi operativi regionali (POR) e relativi complementi di programmazione, per le regioni dell'obiettivo 1, o nei piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni.

Si riportano nell'allegato B le condizioni di tasso, percentuale di intervento e durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei finanziamenti, nelle diverse zone previste dalla vigente carta italiana degli aiuti a finalità regionale.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale: Sappino

Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea

A) SIDERURGIA - Per le seguenti classi sono ammessi, previa notifica, solo investimenti per la protezione dell'ambiente (ultima normativa di riferimento:

Decisione 2496/96/CECA - G.U.C.E. L388 del 28.12.96).

Classificazione ISTAT '91:

13.10 "Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti)

13.20 "Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese)

27.10 "Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe) (*)

(*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie: ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi

laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri): rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa: latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda

stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

B) SIDERURGIA - Le seguenti categorie sono ammesse previa notifica (ultima normativa di riferimento: "Inquadramento settori non CECA" - G.U.C.E. C320 del 13.12.88).

Classificazione ISTAT '91:

27.22.1 "Produzione di tubi senza saldatura" (tutta la categoria)

27.22.2 "Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili" (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

C) CANTIERISTICA NAVALE - Per le seguenti categorie gli investimenti sono ammessi previa notifica (ultima normativa di riferimento: Regolamento CE 1540 del 29.6.1998 - G.U.C.E. L202 del 18.7.98).

Classificazione ISTAT '91:

35.11.1 "Cantieri navali per costruzioni metalliche", limitatamente a

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl,
- costruzione di navi a scafo metallico adibite all'esecuzione di servizi specializzati (per esempio draghe e rompighiaccio) di almeno 100 tsl - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione fuori dalla Unione europea),
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 KW.

35.11.3 "Cantieri di riparazioni navali"

- trasformazione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture per l'accoglienza dei passeggeri,
- riparazione o revisione di navi a scafo metallico di cui al precedente punto 35.11.1.

D) FIBRE SINTETICHE - Per la seguente classe sono ammessi, previa notifica, solo investimenti che comportano una riduzione significativa della capacità produttiva (ultima normativa di riferimento: "Disciplina degli aiuti" 96/C94/07 - G.U.C.E. C94 del 30.3.96 e successiva Comunicazione di proroga- G.U.C.E.C99 del 29.1.99).

Classificazione ISTAT '91:

24.70 "Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali" (tutta la classe)

E) INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA – Le seguenti classi sono ammesse (previa notifica per investimenti pari o superiori a 50 Meuro o aiuti lordi pari o superiori a 5 Meuro) (ultima normativa di riferimento: “Disciplina degli aiuti” 97/C279/01 - G.U.C.E. C279 del 15.9.97).

Classificazione ISTAT '91:

34.10 “Fabbricazione di autoveicoli”, limitatamente a

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone,
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali,
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe,
- fabbricazione di autobus, filobus,
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

34.20 “Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi”

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.

34.30 “Fabbricazione di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori”

- fabbricazione di varie parti e accessori per autoveicoli: fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo,
- fabbricazione di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli: cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

F) INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO - Le seguenti classi e categorie (colonna a) sono **escluse dal cofinanziamento dell'U.E. (FESR)** e possono, pertanto, essere ammesse alle sole risorse nazionali, limitatamente agli investimenti indicati (colonna b).

ISTAT '91 colonna a

<p>15.11.1 Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse</i> - <i>la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli</i> - <i>la fusione di grassi commestibili di origine animale</i> - <i>la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne</i> <p>15.11.2 Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione</p> <p>15.13 Produzione di prodotti a base di carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne essiccata, salata o affumicata</i> - <i>la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne</i> - <i>la produzione di piatti di carne precotti</i>
<p>15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la macellazione di volatili e di conigli</i> - <i>la preparazione di carne di volatili e di conigli</i> - <i>la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca</i> <p>15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;</p> <p>15.13 Produzione di prodotti a base di carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne essiccata, salata o affumicata</i> - <i>la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne</i> - <i>la produzione di piatti di carne precotti</i>
<p>15.12.1 Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la macellazione di volatili e di conigli</i> - <i>la preparazione di carne di volatili e di conigli</i> - <i>la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca</i> <p>15.12.2 Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;</p> <p>15.13 Produzione di prodotti a base di carne</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di carne essiccata, salata o affumicata</i> - <i>la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne</i> - <i>la produzione di piatti di carne precotti</i>

Investimenti ammissibili colonna b

<p>Carne bovina, suina(*) e ovicaprina</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente; 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione; <p>(*) Non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.</p>
<p>Carne avicola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni); 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 3. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;
<p>Carne di struzzo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione; 2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress); 3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000; 4. gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne; 5. gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione;

ISTAT '91 colonna a**15.31**

Lavorazione e conservazione delle patate

- la produzione di patate surgelate precotte
- la produzione di purè di patate disidratato
- la produzione di snacks a base di patate
- la fabbricazione di farina e fecola di patate
- la sbucciatura industriale delle patate

15.32

Produzione di succhi di frutta ed ortaggi

15.33

Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

- la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.
- la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi
- la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta

15.41.1

Fabbricazione di olio d'oliva grezzo

15.42.1

Fabbricazione di olio d'oliva raffinato

15.41.2

Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi

- la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco
- la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi
- la produzione di linters di cotone, di pannelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili colonna b**Patate**

1. gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2. gli investimenti mirati alla realizzazione adeguamento di piattaforme logistiche;
3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4. gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
5. gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione;

Ortofrutta

1. investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;
2. investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;
3. investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;
4. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la
5. capacità di trasformazione per prodotti innovativi;
6. investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote;

Olio d'oliva

1. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;
2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione;

Oleaginose

1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto;

ISTAT '91 colonna a

15.51.1
Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione
<ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt
15.51.2
Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.
<ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio
15.61.1
Molitura dei cereali:
<ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2
Altre lavorazioni di semi e granaglie:
<ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria
15.71
Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento
<ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari
15.83
Fabbricazione dello zucchero
<ul style="list-style-type: none"> - la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc. - la raffinazione dello zucchero - la produzione di melassa

Investimenti ammissibili colonna b

Latte e derivati
1. solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
Cereali e riso
1. gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto;
Foraggi e mangimi
1. gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi - attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);
2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3. gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame;
Zucchero
1. In conformità all'art. 53 del Regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).
2. Misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica)
(*)Regioni : Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.

ISTAT '91 colonna a**15.89.3**

Fabbricazione di altri prodotti alimentari:

- *la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite*

15.91

Fabbricazione di bevande alcoliche distillate

- *la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.*

15.92

Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione

- *la produzione di alcol etilico di fermentazione*
- *la produzione di alcol etilico rettificato*
- *la produzione di lievito alcolico per la panificazione*

15.93.1

Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali

- *la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino*
- *la produzione di vino da mosto d'uva concentrato*

15.93.2

Fabbricazione di vini speciali

16

Industria del tabacco

- *la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottimento delle foglie del tabacco*
- *la fabbricazione di prodotti a base di tabacco*
- *la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito*

Investimenti ammissibili colonna b**Uova**

1. gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);
2. gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;

Vino ed alcol

1. nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;
2. nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione dell'impresa;

Tabacco (*)

1. investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione
2. investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione;

(*)Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 del 17.12.1999

Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento n.2792/1999

2.4 Trasformazione e commercializzazione

- a) Ai fini del presente regolamento, per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.
- b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
 - i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - ii) il commercio al dettaglio.

Le seguenti classi e categorie sono totalmente escluse dalle agevolazioni:

15.41.3 - Fabbricazioni di oli e grassi animali grezzi

- la produzione di oli e grassi animali non commestibili;
- l'estrazione di oli di pesce e di mammiferi marini.

15.42.2 - Fabbricazione di oli e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati

- la produzione di oli vegetali raffinati : produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.
- la lavorazione degli oli vegetali : soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.

15.42.3 - Fabbricazione di grassi animali raffinati

15.43 - Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

- fabbricazione di margarina;
- fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare);
- fabbricazione di grassi da cucina composti.

15.62 - Fabbricazione di prodotti amidacei

- fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco;
- macinatura umida del granoturco;
- fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio;
- fabbricazione di glutine;
- fabbricazione di tapioca.

15.72 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali domestici

15.94 - Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

15.95 - Produzione di altre bevande fermentate non distillate

- produzione di altre bevande fermentate non distillate, quali ad esempio idromele, sakè;

15.97 - Fabbricazione di malto.

TABELLA CONDIZIONI DI INTERVENTO DEL FONCOOPER

TASSI, PERCENTUALI DI INTERVENTO E DURATE

<u>TASSI AGEVOLATI</u>		<u>PERCENTUALI MASSIME DI INTERVENTO</u>	<u>DURATE MASSIME DEI FINANZIAMENTI</u>			
espressi in percentuale del tasso di riferimento per i diversi settori		esprese in rapporto all'ammontare complessivo delle spese ammesse	in caso di progetti comprendenti acquisto o allestimento di costruzione, aree, ampliamento di acquisizione, rinnovo ricati e fabb		in caso di progetti comprendenti acquisto non o costruzione, allestimento di aree, ampliamento di acquisizione, rinnovo ricati e fabb	
			preammortamento mesi	durata complessiva anni	preammortamento mesi	durata complessiva anni
ZONE DEL CENTRO-NORD senza deroga ex art. 87.3.c						
Medie imprese	65%	70%	18	10	12	8
Piccole imprese	25%	70%	18	10	12	8
ZONE DEL CENTRO-NORD ammesse a fruire della deroga ex art. 87.3.c						
Medie imprese	30%	70%	18	10	12	8
Piccole imprese	25%	70%	24	12	12	8
ZONE DEL MEZZOGIORNO obiettivo 1 (comprese zone di Abruzzo e Molise con deroga ex 87.3.c)						
Piccole e Medie imprese	25%	70%	24	12	12	8